SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974

Presidenza del Vice Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Inserimento della gestione delle "Casse di maternità" nell'ambito del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » **(648)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 760, 761, 764 e *passim*
BALDINI, *relatore alla Commissione* . . 760, 765
LIMA, *sottosegretario di Stato per le finanze*
MARANGONI 762, 763, 764
RICCI 761
ZUGNO 763, 765

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968, n. 423, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto » **(775)** (*D'iniziativa del senatore Segnana*):

PRESIDENTE 765, 766, 768
BALDINI, *relatore alla Commissione* . . 765, 768
LIMA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 768
MARANGONI . . . . . *Pag.* 766, 767
PATRINI 766
PAZIENZA 767
ZUGNO 767

Rinvio della discussione:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » **(1023)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 768
LIMA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 768

Rinvio della discussione:

« Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta località » **(1328)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 768, 769
PATRINI, *relatore alla Commissione* . . . 768

Rinvio della discussione:

« Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto » **(1329)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 769

Rinvio della discussione:

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » **(1463)** (*D'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri*)·

PRESIDENTE . . *Pag.* 769

Rinvio della discussione:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » **(1575)**:

PRESIDENTE . 760
RICCI, *relatore alla Commissione* 760

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1575)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza ».

Prego il relatore, senatore Ricci, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Faccio presente che nella sua ultima seduta la prima Commissione permanente del Senato ha rinviato il parere relativo al provvedimento in oggetto. Trattandosi — come è noto — di un parere vincolante, mi sembra opportuno che anche la nostra Commissione rinvii l'inizio della discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Credo di interpretare l'unanime parere della Commissione condividendo il suggerimento del senatore Ricci.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Inserimento della gestione delle "Casse di maternità" nell'ambito del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (648)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Inserimento della gestione delle " Casse di maternità " nell'ambito del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Prego il senatore Baldini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riguarda l'inserimento della gestione delle Casse di maternità nell'ambito del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le Casse di maternità delle manifatture dei generi di monopolio furono istituite con decreto del 19 febbraio 1922, n. 243 e da allora hanno svolto utilissime funzioni nel campo dell'assistenza alle operaie delle aziende. Il decreto istitutivo fu successivamente modificato da vari decreti presidenziali e provvedimenti legislativi, fino all'ultima modifica apportata con il decreto ministeriale del 30 ottobre 1947, concernente il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'amministrazione e delle privative dello Stato. Queste Casse svolgono una funzione particolarmente positiva di assistenza in favore delle operaie partorienti. La loro gestione è autonoma e, in particolare, gli articoli dal 74 all'82 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'amministrazione e delle privative dello Stato fissano alcuni princìpi generali che riguardano le finalità delle Casse e le varie forme di assistenza che possono fornire.

Con il provvedimento al nostro esame si propone innanzitutto di eliminare la gestione fuori bilancio delle Casse, le cui spese ed entrate dovranno essere iscritte in appositi

capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, capitoli che costituiranno una sorta di gestione speciale. Si propone poi che le somme non erogate nei singoli esercizi, che prima venivano inserite nel bilancio dell'Amministrazione, siano accertate tra i residui e possano essere utilizzate negli esercizi successivi, sempre per i fini che le Casse sono autorizzate a perseguire.

Sono convinto dell'utilità del provvedimento che allinea la materia alle nuove esigenze createsi con l'evoluzione di tutto il settore dell'assistenza e maternità. Considerato anche che la quinta Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole al provvedimento e che non esiste alcun impedimento, invito i colleghi a volerlo approvare.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Baldini per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C I . Mi rendo perfettamente conto che la finalità di eliminare una gestione fuori bilancio come quella di cui ci occupiamo corrisponde ad un principio di correttezza contabile, anche perchè se non vado errato qualche anno fa fu approvata una legge con la quale si faceva divieto assoluto alla pubblica Amministrazione di mantenere gestioni di questo tipo. Stando così le cose, il provvedimento al nostro esame costituisce in un certo qual modo l'ammissione della violazione di una norma di legge da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Rimango tuttavia molto perplesso di fronte alla dichiarata volontà di mantenere in vita un istituto che, se vogliamo guardare alla realtà, privilegia una categoria di lavoratori rispetto alle altre.

D'altra parte dobbiamo tener presente che sulla tutela e sulle prestazioni assistenziali cui hanno diritto le lavoratrici madri esiste una normativa organica, la famosa legge numero 1204 del 1971 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce cosa debba essere corrisposto, quali benefici debba godere, quali diritti debba conservare la lavoratrice madre nel periodo della gestazione e in quello successivo al parto.

Non mi rendo quindi conto del perchè la Amministrazione dei monopoli, che è una Amministrazione dello Stato, debba tenere una Cassa di maternità che poteva forse rispondere a finalità valide nell'epoca in cui fu istituita, tenuto conto delle peculiarità del lavoro che si richiedeva alle lavoratrici delle manifatture in relazione al livello assistenziale allora esistente, ma che non mi sembra più valida attualmente, considerando che le lavoratrici dei monopoli sono assoggettate alla disciplina giuridico-assistenziale prevista per tutti gli altri dipendenti della pubblica Amministrazione, per cui per la parte relativa al congedo, al mantenimento del posto eccetera, godono dei diritti scaturenti dalla legge generale che disciplina la materia, e per l'assistenza saranno tutelati dall'INAM, dall'ENPAS o da altri enti consimili.

Mi sorge il dubbio che la Cassa di maternità in oggetto sia alimentata da contributi dell'Amministrazione e, probabilmente, anche da piccoli contributi dei lavoratori. In tal caso mi domando come può conservare il carattere di una Cassa con veste giuridica pubblica: si dovrebbe trasformare in una specie di cassa mutua privata, una cassa volontaria, che possa integrare le prestazioni di cui già godono le lavoratrici. Non vedo cioè perchè un ramo della pubblica Amministrazione debba concorrere con una spesa a proprio carico per realizzare un trattamento di favore nei riguardi di una determinata categoria di lavoratori. Senza pensare che situazioni analoghe potrebbero verificarsi in altri settori della pubblica Amministrazione.

Per concludere, onorevole Presidente, pur condividendo la finalità del provvedimento, che è quella di riportare nella chiarezza del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato le somme relative alla gestione delle Casse di maternità esistenti nel suo ambito, manifesto la mia perplessità circa la legittimità della conservazione di un organismo di questo tipo e chiedo al rappresentante del Governo se non ritenga disporre un riesame della materia al fine di giungere ad un provvedimento di soppressione, di liquidazione,

di questa Cassa di maternità che oggi costituisce una anomalia nell'ambito del sistema assistenziale dei dipendenti della pubblica Amministrazione.

M A R A N G O N I . Con il disegno di legge n. 648 si tende ad eliminare le gestioni fuori bilancio relative alle Casse di maternità esistenti presso alcuni organismi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendole nel bilancio dell'Amministrazione stessa.

Il collega Ricci ha detto che il provvedimento è di per se stesso la chiara dimostrazione della violazione di una norma di legge che prevedeva l'impossibilità per la pubblica Amministrazione di avere scoperture fuori bilancio. Io ritengo che il provvedimento si basi su una scelta resa necessaria dal fatto che si tratta di un diritto ormai acquisito da quella categoria di lavoratrici, anche se da un punto di vista più sostanziale condivido le osservazioni del collega Ricci: siamo cioè di fronte ad un istituto assistenziale ormai superato che, se aveva una ragione di validità quando venne posto in essere in relazione alle condizioni dell'epoca, tale ragione di validità non gli si può riconoscere più oggi considerata la legislazione esistente in materia e tenuto conto della legge che tutela in senso generale tutte le lavoratrici madri. Tuttavia dobbiamo pur tener presente questa particolare situazione, non possiamo ignorarla. Quindi, anche se dobbiamo sottolineare che si tratta ancora una volta di un provvedimento settoriale, dobbiamo anche riconoscere che viene adottato proprio per non rendere vana una conquista di questa categoria di lavoratrici, ottenuta con tanti sacrifici.

Riteniamo pertanto che l'approvazione del provvedimento sia necessaria non tanto per mantenere un diritto particolare alla categoria, diritto che potrebbe essere assorbito dalla legislazione attualmente in vigore, ma perchè in tutti i casi di gestioni simili si determina sempre una anomalia dovuta al fatto che non c'è mai coincidenza tra gli introiti e le erogazioni. Con la proposta illustrata dal senatore Baldini, trasferendo queste Casse di maternità autonome all'interno del bilancio dell'Amministrazion dello Stato, si evita la incongruità prima segnalata.

Che forme di assistenza la Cassa è abilitata ad erogare? È prevista la concessione degli assegni di gravidanza e di puerperio alle operaie iscritte, gestanti o puerpere; un sussidio a titolo di concorso nelle spese di assistenza ostetrica; un sussidio per le operaie che si trovano nell'impossibilità di allattamento diretto dei figli; un sussidio di assistenza alle puerpere non iscritte, coniugate però a salariati permanenti o temporanei addetti alle lavorazioni del laboratorio di chinino di Stato. Alle Casse interne di maternità sono iscritte tutte le operaie, permanenti o temporanee, delle manifatture del laboratorio di chinino dello Stato e delle coltivazioni. Ciascuna Cassa ha una gestione autonoma — aveva ed avrà ancora se non sarà approvato questo provvedimento — e le fonti di reddito di queste Casse sono costituite da una ritenuta fatta alle iscritte sul salario, quindicinale o mensile, dal contributo dello Stato, quindi dell'Azienda, dal ricavato dell'impiego dei fondi, da donazioni che vi potrebbero essere a favore delle medesime.

Le Casse sono disciplinate da un regolamento — come ricordava il relatore Baldini — sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati delle amministrazione e delle privative.

Cosa si propone il provvedimento: primo — per evitare le incongruenze che si manifestano — di eliminare le gestioni fuori bilancio, inserendole nel bilancio dell'amministrazione stessa. Questo è il primo obiettivo, la ragione di fondo del provvedimento. In questo senso è prevista la istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione delle entrate e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In secondo luogo, si pone una norma in base alla quale le somme non erogate nei singoli esercizi non debbono affluire ad incremento dell'avanzo finanziario dell'amministrazione, ma possono essere utilizzate, per i fini istituzionali delle Casse, negli esercizi successivi.

Quindi, trattandosi sostanzialmente di una regolamentazione diretta a rendere più funzionale l'attività delle Casse di maternità, che possiamo considerare conquiste delle lavoratrici, anche se superate dalla legislazione vigente, il nostro Gruppo, pur criticando la settorialità del provvedimento e pur apprezzando e facendo proprie le preoccupazioni espresse dal collega Ricci, che sono reali, ritiene che si dovrebbe procedere alla sua approvazione, anche per chiudere una questione che si trascina ormai da parecchio tempo e la cui soluzione è perentoriamente reclamata dalle lavoratrici interessate.

Z U G N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni dei colleghi Ricci e Marangoni. Vorrei prima di tutto far presente che non mi sembra esatto affermare che ci troviamo di fronte all'ammissione implicita di una violazione di legge: non è che ci sia una legge che vieti la costituzione di gestioni fuori bilancio e che queste gestioni fuori bilancio siano state costituite dopo questa legge.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anzi, sono regolamentate da una legge.

Z U G N O . C'è una legge che disciplina tutto il processo di eliminazione di questo tipo di gestioni e, in questo nuovo quadro normativo, il provvedimento in discussione si colloca perfettamente. Ricordo che ci fu addirittura una commissione Sturzo che si occupò del problema e fece delle raccomandazioni urgenti al Governo dell'epoca, per la eliminazione di queste gestioni, quindi si tratta di problemi che risalgono a lustri. Comunque, anche intervenendo forse in ritardo, è indubbiamente una buona cosa che si provveda a eliminare questa gestione e ad inserirla nel bilancio dello Stato, sia pure attraverso il bilancio dell'Azienda autonoma, che è legato a quello del Ministero delle finanze. In questo modo, quel principio del bilancio al lordo viene realizzato e quindi è un passaggio alla chiarezza e al rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.

Qui è stato rilevato che si tratterebbe di una anomalia nell'ambito dell'assistenza alle lavoratrici. Indubbiamente, a rigore, tutti i lavoratori dovrebbero avere lo stesso trattamento ed essere assistiti da uno stesso ente. Questo è certamente il fine ultimo che dovrebbe essere perseguito nel quadro di una riforma generale della previdenza e dell'assistenza. Però, finchè questa grande riforma non verrà attuata, è indubbio che le inerzie, le situazioni storiche, hanno la loro influenza e coloro i quali, con personali sacrifici — perchè sono convinto che queste lavoratrici hanno fatto dei sacrifici e hanno delle ritenute maggiori che non le altre loro colleghe — si sono creati forme aggiuntive di assistenza rispetto a quella di carattere generale prestata dall'INAM, non possono vedere vanificati i loro sforzi.

Ora, stando così le cose, mi sembra che non si tratti di un privilegio, ma di una situazione che è maturata nel tempo, che è sostenuta dai sacrifici fatti dagli stessi lavoratori e che quindi, almeno fino a quando non si provvederà a una riforma di carattere generale, è opportuno che venga mantenuta. Quindi io sarei dell'avviso di approvare questo disegno di legge.

È stato anche detto che si tratta di un provvedimento settoriale. Io non direi, perchè ogni gestione fuori bilancio naturalmente è autonoma e non possono essere eliminate tutte globalmente in quanto non si conosce con esattezza il loro numero. Si è cercato a più riprese di procedere ad una loro ricognizione analitica ma, al momento, non mi sembra che si disponga ancora di un quadro sufficientemente completo. Anche perchè la legge prevede che le gestioni fuori bilancio devono essere sottoposte al controllo della Corte dei conti, ma ce ne sono molte che non si conoscono e sfuggono anche a questo controllo. Quindi, credo che il provvedimento debba essere accettato così com'è, indipendentemente dalla sua settorialità e dal fatto che confermi una situazione di vantaggio per una particolare categoria di lavoratrici.

C'era un'osservazione che volevo fare e riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, dove si introduce una eccezione a quelle che sono le norme della contabilità generale dello Stato. Cioè si dice: « Le somme non erogate nei singoli esercizi — quindi i residui passivi — saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ». Ora, le somme che non sono state impegnate, nè erogate entro un certo tempo, vengono mantenute in bilancio e utilizzate negli esercizi successivi, ma non si dice per quanti esercizi: quindi potrebbe essere anche un numero di esercizi eccessivamente lungo nel tempo.

Indubbiamente, questa è una norma che stride, che contrasta con quelle della contabilità generale dello Stato, che valgono anche per le aziende autonome. C'è però una giustificazione, io penso, per cui la mia riserva è soltanto un rilievo di carattere formale e non intendo insistervi: infatti, pur trattandosi di un gruppo di capitoli inserito nel bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, esso costituisce una gestione speciale. In effetti, costituire nell'ambito del bilancio dell'Azienda autonoma un gruppo di capitoli che diventano una gestione speciale rappresenta un fatto anomalo.

Però considerata la loro derivazione, cioè da questa gestione fuori bilancio, considerato che questi capitoli contemplano entrate e uscite che riguardano una determinata categoria di lavoratori e considerata la finalità delle entrate e delle spese conseguenti, io credo che, pur facendo qualche sforzo, si possa accettare questa impostazione della gestione speciale e, conseguentemente, dal momento che sono somme che hanno una particolare destinazione, anche il mantenimento come residui passivi, al di là di quelli che sono i tempi stabiliti dal regolamento della contabilità generale dello Stato.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dispiace sollevare adesso una obiezione che avrei dovuto fare prima. Avrei bisogno di chiedere un breve rinvio per un accertamento. Dirò subito qual è la perplessità. Quando il Ministero delle finanze ha interpellato il Ministero del tesoro sull'applicabilità della legge 25 novembre 1971, n. 1041, — si tratta della legge sulle gestioni fuori bilancio — quest'ultimo Ministero ha manifestato l'avviso che le Casse maternità ricadrebbero sotto il disposto del titolo II della legge n. 1041, e non sotto il titolo I della stessa legge. Da questo ne deriverebbero conseguenze di una certa gravità. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 della richiamata legge n. 1041, tutte le entrate, qualora diano luogo a gestioni fuori bilancio, debbono essere versate in tesoreria, mentre ai sensi dell'articolo 3 le medesime entrate, per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, non potranno essere ulteriormente acquisite, nè potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura. Infatti, qui trovo una serie di solleciti che spingevano perchè il disegno di legge fosse approvato entro il 29 dicembre del 1972. Naturalmente, questo fatto verrebbe a creare delle situazioni anomale, perchè in atto siamo fermi al 1972 quando — vi parlo a quella data — il patrimonio globale delle Casse materne ammontava a circa 45 milioni. Una buona parte di questi fondi deriva dalle trattenute che sono state effettuate sulle paghe delle operaie che, in queste condizioni, verrebbero a perdere quello che hanno versato. Vorrei accertare se questa scadenza del 29 dicembre 1972 praticamente si è già verificata e la Cassa è stata messa in liquidazione, oppure sono intervenuti nuovi accordi. Il che ci consentirebbe di approvare ugualmente il provvedimento.

Quindi, pregherei, se possibile, di discutere questo disegno di legge alla prossima seduta per avere la possibilità di sciogliere questo nodo.

P R E S I D E N T E . Io penso che la Commissione sia senz'altro d'accordo nell'accogliere la proposta del Sottosegretario.

Credo che forse potremmo chiudere la discussione generale dando la parola al relatore, così, nella prossima seduta in cui questo provvedimento sarà esaminato, si potrà procedere senz'altro all'esame degli articoli.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Il quesito posto dal Governo ha spostato i termini del problema. Vorrei soltanto far presente al senatore Ricci che un conto è l'assistenza per i dipendenti statali ed un conto è l'assistenza al dipendente dei monopoli. È vero che dovrebbe essere una cosa sola, una forma di assicurazione unica, però bisogna pensare al 1922, quando fu introdotta questa forma di assistenza integrativa. Bisogna pensare agli articoli 75 e 76; all'articolo 75 là dove sono fissate le finalità della Cassa di maternità e all'articolo 76 dove sono indicate le fonti di reddito che sono costituite dalla ritenuta a carico delle iscritte, da effettuarsi sui salari e gli altri assegni, e dal contributo quindicennale dello Stato da stabilirsi dall'Amministrazione centrale. Bisogna poi considerare la natura del lavoro e queste operaie. Certamente oggi forse esso è meno oneroso, con tutta l'assistenza anche tecnica che hanno questi stabilimenti; ma bisogna soprattutto pensare alle particolari esigenze che hanno le partorienti quando ancora sono al lavoro, fino ad un determinato periodo e poi quando devono rimanere a casa. Infatti le gestanti, nel periodo di tempo in cui debbono continuare a lavorare, hanno bisogno di alcune particolari forme di assistenza che le Casse hanno fino ad oggi sempre garantito. Naturalmente se quanto ha detto il Governo porta all'accantonamento del provvedimento ogni ulteriore discussione è superflua, ma se invece permane la sua utilità credo che il provvedimento si debba portare avanti, tenendo presente quanto ha detto il senatore Zugno, che ha un pò completato la relazione e al quale faccio osservare che anche nel testo del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati si parlava di esercizi successivi, però in pratica, mi pare che le somme non erogate venivano utilizzate poi nell'esercizio immediatamente successivo; quindi penso che si potrebbe con un piccolo emendamento rendere al singolare quello che è detto al plurale, cioè basterebbe dire « nell'esercizio successivo ».

Z U G N O . Si possono mantenere i residui fino a due anni successivi, comunque forse, è meglio lasciare inalterato il testo.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Allora attendiamo la risposta del Governo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Baldini e dichiaro chiusa la discussione generale del disegno di legge. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968, n. 423, riguardante l'esenzione dall'imposta sul consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto » (775), d'iniziativa del senatore Segnana

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno prosegue con il disegno di legge n. 775 di iniziativa del sottoscritto: « Interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968, n. 423, riguardante l'esenzione dall'imposta sul consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto ». Prego il senatore Baldini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Con questo disegno di legge si propone un'interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968 n. 423 che prevede l'esenzione dall'imposta sul consumo di quei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto; il testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175 che disciplina l'imposta di consumo, stabilisce che essa si riscuote in base al computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato. La legge n. 423 del 1968 si compone di un articolo unico, molto semplice, che recita « I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse confessioni religiose, sono esenti dall'imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del te-

sto unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175 ». Purtroppo l'esenzione, così come disposta nel testo della citata legge n. 423, poteva dare adito ad interpretazioni diverse, come poi è avvenuto all'atto della sua applicazione. Già durante la discussione alla Camera su questo provvedimento furono infatti sollevati dubbi sul suo ambito di applicazione, ai quali il rappresentante del Governo rispose che, se correttamente interpretata, l'esenzione andava applicata a tutti i rapporti tributari non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge. Siccome in questo periodo vi sono state delle interpretazioni contrastanti e forse non si è colto quello che era lo spirito della legge n. 423, ecco la proposta di interpretazione autentica avanzata dal senatore Segnana.

Cioè l'esenzione si può applicare a tutti i rapporti tributari non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge n .423. Le incertezze ed i dubbi, che come ho detto, si sono verificati in questa fase di prima applicazione della legge hanno portato a interpretazioni contradditorie che hanno bloccato tutta una serie di iniziative volte alla costruzione e al restauro di edifici di culto, spesso in stato di avanzata attuazione. Pertanto, mi pare che questo disegno di legge sia quanto mai opportuno per sbloccare la situazione e consentire il conseguimento di quegli obiettivi che si voleva raggiungere con la legge n. 423. Invito pertanto i colleghi a voler votare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Baldini per la sua relazione. Io, quale presentatore del disegno di legge, vorrei fare presente che questa mia proposta è stata avanzata per risolvere tutta una serie di contestazioni che sono ancora in corso con l'Amministrazione sulla base di un'erronea interpretazione della legge del 28 marzo 1968 n. 423. Naturalmente, con l'entrata in vigore della riforma tributaria, non esistono più le imposte di consumo, ma rimangono in piedi tutte le pendenze relative all'applicazione di quest'imposta. Già durante la discussione della legge n. 423 presso l'altro ramo del Parlamento, si cercò di introdurre un emendamento che chiarisse in radice la materia, evitando qualsiasi dubbio interpretativo. Infatti ai verbali della competente Commissione della Camera fu consegnata una dichiarazione del Governo che accoglieva praticamente la linea interpretativa proposta con l'emendamento, per cui apparve inutile la sua approvazione. Purtroppo, l'applicazione pratica della legge ha dato adito a questo contenzioso, per la cui soluzione radicale si è ritenuto di proporre questo provvedimento che non comporta naturalmente nessuna particolare conseguenza, chiarendo alla radice i motivi di dubbio.

M A R A N G O N I . Poichè trattasi di interpretazione autentica al fine di superare le contestazioni che si sono manifestate a questo riguardo e sanare soprattutto le pendenze, in quanto la riforma tributaria ha eliminato le imposte di consumo, io credo che questo che stiamo discutendo può essere un provvedimento utile che viene a chiudere definitivamente una situazione trascinatasi fin troppo a lungo; certamente è un provvedimento che va in una sola direzione, direi quasi da parte, ma che risponde comunque ad una realtà oggettiva e, che quindi, proprio per le finalità di sanatoria e di sistemazione sottolineate dal relatore e dal presentatore sarà bene approvare.

P A T R I N I . Presidente, onorevoli colleghi, sono lieto dell'adesione del senatore Maragoni a questo disegno di legge anche perchè le imposte di consumo non ci sono più e i relativi uffici sono stati eliminati. Però, chi ha vissuto questa vicenda dal 1968 sa bene che una corretta interpretazione della legge n. 423 doveva senz'altro condurre all'esenzione dei materiali di costruzione per gli edifici aperti al culto, rendendo superfluo questo ulteriore intervento normativo. Comunque questo disegno di legge viene a sanare tante pendenze e a definire in maniera ultimativa tutta la situazione: pertanto sono pienamente favorevole alla sua approvazione.

Oggi poi presso i Comuni non esistono più gli uffici speciali per le imposte di consumo, per cui tali enti si trovano in una si-

tuazione obiettivamente difficile riguardo al problema in esame. Comunque, a mio parere, la questione non avrebbe dovuto insorgere a livello giudiziario in quanto era chiarissima la volontà del Parlamento di includere tra i materiali esenti dalle imposte di consumo quelli adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici aperti al culto, che non hanno alcun fine di lucro e interessano l'intera comunità.

Z U G N O . Sono perfettamente d'accordo su questo. Vorrei però fare una osservazione in riferimento alle ultime due righe dell'articolo unico di cui si compone il provvedimento al nostro esame: « ... sempre che i relativi rapporti tributari non siano stati nel frattempo definiti ». Ritengo che ciò contrasti con la natura di interpretazione autentica del provvedimento, poichè si può dare il caso di rapporti tributari già definiti, ma i cui relativi importi non siano stati ancora corrisposti. Ora io credo che il non prevedere la liberazione dal debito in questi casi, dopo che è intervenuta una disposizione che dichiara apertamente contro la legge l'imposizione che ha portato alla situazione debitoria, sia veramente una illegalità. Del resto la formula che si usa normalmente quando si procede a delle interpretazioni autentiche, come in questo caso, non è mai quella di far salvi i rapporti tributari che siano stati definiti nel frattempo, poichè si rischierebbe di determinare un ulteriore contenzioso, magari di natura giudiziaria. Proporrei quindi di sopprimere le ultime due righe dell'articolo unico e di aggiungere un secondo comma in cui si dica che le somme versate all'erario in pagamento delle imposte in oggetto non sono restituibili. In tal caso non togliamo niente all'erario di quanto ha già incassato, mentre coloro i quali sono ancora in debito, qualunque sia lo stadio del contenzioso, primo, secondo grado o sia stato anche definito ma non sia ancora avvenuto il versamento delle somme dovute, non debbano più provvedere ad estinguere le loro pendenze che automaticamente finiscono di essere tali.

P A Z I E N Z A . Non entro nel merito del provvedimento che forse sarebbe scarsamente conciliabile con la nuova disciplina della riforma tributaria, in particolare con l'articolo 9 della legge delega.

Condivido comunque il fine che esso si propone poichè si tratta in sostanza di porre termine ad un contenzioso che probabilmente non avrebbe dovuto proprio insorgere: infatti, già sulla scorta della legislazione vigente e delle esplicazioni intervenute, anche in sede politica, non vi era motivo per introdurre certi strumenti di vessazione ai quali determinati contribuenti si sono giustamente opposti. Quindi in linea di massima dichiaro la mia adesione al provvedimento.

Rimango perplesso di fronte all'emendamento proposto dal collega Zugno poichè per andare a precisare troppo si rischia di introdurre dei criteri discriminatori che poi in questo caso andrebbero a favore di chi meno degli altri merita di essere agevolato. Infatti chi non ha pagato verrebbe ad essere agevolato dall'interpretazione autentica della legge, mentre i più ossequiosi che hanno provveduto a saldare le loro pendenze senza discutere non fruirebbero di alcun beneficio.

Tutto sommato sarei del parere di lasciare il testo del provvedimento così com'è, con l'augurio che sulla scorta dei precedenti e della successiva interpretazione autentica, tutti i rapporti che sono stati già definiti rimangano tali mentre quelli che sono ancora in discussione possano essere risolti alla luce del nuovo provvedimento.

M A R A N G O N I . Vorrei far e una precisazione. Ho già detto che siamo favorevoli al provvedimento proprio in considerazione del fine di sanatoria che esso si propone. Però la proposta di emendamento del senatore Zugno a nostro parere potrebbe determinare dei benefici a favore di gente che non ha pagato o che si asterrebbe dal pagare ricorrendo ad ogni mezzo possibile: quindi in ultima analisi si creerebbero delle altre ingiustizie con la conseguenza di dar luogo ad un nuovo contenzioso di diversa natura.

Tengo a precisare che se l'emendamento Zugno dovesse trovare accoglimento noi saremmo costretti a mutare il nostro atteggiamento circa l'adesione al provvedimento.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Ho poco da aggiungere a quanto già detto. Vorrei soltanto dire che con una circolare, quella numero 5522 del 9 giugno 1933, il Ministero delle finanze aveva già riconosciuto l'esenzione di cui si parla nel provvedimento in esame. Ma poichè l'autorità giudiziaria non condivideva tale linea interpretativa, si giunse all'emanazione della legge 28 marzo 1968, n. 423. Prima di questa legge alcune persone hanno goduto dell'esenzione in base alla circolare del Ministero delle finanze. Successivamente è stata applicata la legge n. 423, la quale tuttavia è stata spesso interpretata in senso restrittivo, donde la proposta di interpretazione autentica che stiamo discutendo.

Io riconosco che l'emendamento Zugno, senza portare a niente di nuovo, introduce un ulteriore elemento di chiarificazione e potrebbe anche essere accettato; però, se dovessero nascere altre difficoltà, allora io penso che convenga rimanere aderenti al testo nella sua formulazione originaria.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il mio parere è favorevole al disegno di legge, mentre sarei contrario all'emendamento proposto dal senatore Zugno.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico

L'esenzione dall'imposta comunale sul consumo dei materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 423, si intende concessa anche per i materiali posti in opera prima dell'entrata in vigore di detta legge, sempre che i relativi rapporti tributari non siano stati nel frattempo definiti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno perchè si tratta di un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sul quale però c'è una richiesta di rinvio. Vorrei perciò sentire il rappresentante del Governo in ordine a questa richiesta.

L I M A , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Insisterei nel pregare la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 1023 è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta località » (1328) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta località », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Fino a questo momento la 1ª Commissione

non ha ancora espresso il suo parere. Quindi chiederei un breve rinvio, nella speranza che presto possiamo avere il parere della 1ª Commissione, che mi pare sia determinante ai fini della prosecuzione dei lavori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno fa obiezioni, la discussione del disegno di legge n. 1328 è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto » (1329)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè è assente il relatore proporrei di rinviare l'inizio della discussione ad una prossima seduta.

Poichè nessuno fa obiezioni, la discussione del disegno di legge n. 1329 è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa », d'iniziativa dei senatori Pastorino, Fossa e Merloni.

Si tratta di un disegno di legge molto atteso, ma, per l'assenza del relatore, mi sembra più opportuno rinviare la discussione ad una prossima seduta.

Poichè nessuno fa obiezioni, la discussione del disegno di legge n. 1463 è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO